

“SCHEMA DI ACCORDO QUADRO”

Accordo Quadro di lavori per la manutenzione del corpo autostradale, dei fabbricati e dalle opere complementari delle tratte autostradali Livorno - San Pietro in Palazzi e Civitavecchia – Tarquinia, dell’ AUTOSTRADA A12 LIVORNO CIVITAVECCHIA, Codice Appalto 013/SAT/2018 – CIG 7388674EA8 – CPV 5023000-6

Repertorio n°

Contratto SAP n°.....

TRA

SOCIETA’ AUTOSTRADA TIRRENICA p.A. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Autostrada per l’Italia S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 – Codice Fiscale n. 00080050537 e Partita I.V.A. n. 04683251005 in appresso denominata "Committente", in persona dell’ing. Mario Bergamo giusta i poteri a lui conferiti;

E

..... con sede e domicilio legale in, Via - Codice Fiscale n.....- Partita I.V.A. n..... in appresso denominata "Appaltatore", in persona di // nat / o / a ail giusta i poteri a lui / lei conferiti // - titolare //

Codice fornitore

PREMESSO:

- che il Committente è concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già A.N.A.S.) in seguito Concedente per la costruzione e l'esercizio, tra le altre, dell'Autostrada A12 Livorno – Civitavecchia; Tratto Livorno - San Pietro in Palazzi e tratto Civitavecchia - Tarquinia
- che il Committente, ha pubblicato bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^ Serie Speciale - contratti pubblici - il, ha indetto una procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/16 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del

D.lgs. 50/16, avente ad oggetto l'affidamento dei Lavori di cui in epigrafe esperita in data..... / ed in data

- che a seguito dell'anzidetta procedura è risultata aggiudicataria l'Impresa..... che ha presentato l'offerta giudicata economicamente più vantaggiosa;
- che la stipulazione dell'Accordo Quadro, non essendo fonte di immediata obbligazione tra il Committente e l'Appaltatore, giacché rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento degli appalti, demanda ai successivi contratti applicativi l'esecuzione e la conclusione dei lavori;
- che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si è completato l'iter della procedura con conseguente aggiudicazione all'Appaltatore comunicata al medesimo con nota del Prot.;
- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota;
- che nel presente Accordo Quadro con il termine "Codice" si intende il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i.;
- che nel presente Accordo Quadro con il termine "Lavori" si intendono i Lavori, le somministrazioni inclusa ogni opera, anche provvisoria, ad essi propedeutica, nonché ogni altra attività e/o onere previsti nel presente Accordo Quadro, nei documenti allo stesso allegati e richiamati, affidati all'Appaltatore di seguito "Lavori";
- che nel presente Accordo Quadro con il termine "giorni" si intendono giorni naturali e consecutivi.
- che nel presente Accordo Quadro, si intende Operatore Economico il soggetto nelle forme previste all'art. 45 del D.lgs 50/16, che sottoscrive l'Accordo Quadro, impegnandosi a quanto nello stesso previsto, per l'affidamento dei singoli contratti applicativi

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo

VALIDITÀ DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Articolo

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Accordo Quadro è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a Lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2014/23/UE (in appresso “Codice”), dalle disposizioni del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 s.m.i. per la parte non abrogata in relazione al periodo transitorio indicato dall’art. 216 del Codice (in appresso “Regolamento”), dalle disposizioni del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 s.m.i., nonché dalla Legge n. 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalle altre norme vigenti in quanto applicabili al rapporto, nonché, dalla documentazione di gara. Tutta la predetta normativa disciplina il presente Accordo Quadro in quanto applicabile al regime giuridico cui è sottoposto il Committente.

Articolo

DISPOSIZIONI GENERALI SULL’ ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento dei singoli contratti applicativi da parte della Committente durante il periodo di validità dello stesso.

Le tipologie dei lavori di manutenzione sono riportate nel successivo art. “Oggetto dell’Accordo Quadro”.

L’Accordo Quadro non è impegnativo per il Committente relativamente all’affidamento all’Appaltatore di interventi per un quantitativo minimo predefinito, mentre impegna l’Appaltatore ad assumere ed eseguire regolarmente gli appalti specifici che, in attuazione dello stesso Accordo Quadro, gli verranno affidati nell’arco di vigenza del medesimo.

L’Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli contratti applicativi che la Committente, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli. Si applicano ai singoli contratti applicativi le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/16.

Articolo

OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, consistenti in lavori di manutenzione del corpo autostradale, dei fabbricati e delle opere complementari, da affidarsi all'Appaltatore mediante la stipula di contratti applicativi, che individuati in via esemplificativa e non esaustiva sono i seguenti:

- manutenzione con sistemazione di canalette e di fossi, sistemazione e controllo della rete di recinzione, riparazione di buche e danneggiamenti di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pulizia dei fossi e tombini, sistemazione di parti di strutture in cls delle opere d'arte;
- manutenzione, ripristino a seguito di incidenti e monitoraggio barriere di sicurezza;
- manutenzione dei fabbricati;
- manutenzione con sostituzione di componenti linee di giunti;
- manutenzione segnaletica su nuova pavimentazione e ripassi sull'esistente e segnaletica verticale
- manutenzione delle barriere antirumore;

Articolo

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'affidamento dei singoli contratti applicativi all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico Operatore Economico.

In sede di affidamento dei singoli contratti applicativi, la Committente, potrà chiedere per iscritto all'Appaltatore, ove necessario, di completare la sua offerta, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice.

In considerazione della natura delle singole attività da eseguire, l'esatta tipologia dei lavori sarà determinata al momento in cui si definiranno gli interventi mediante successivi contratti applicativi. Pertanto, il committente provvederà di volta in volta secondo le proprie necessità, nel corso della validità dell'accordo Quadro, ad affidare i singoli interventi mediante specifici contratti applicativi.

Tali contratti conterranno tutti i termini specifici dei lavori da eseguire, l'importo complessivo, i tempi di consegna dei lavori, la durata dell'esecuzione, il computo metrico ed i luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori.

E' facoltà della committente procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell'appaltatore di una pluralità di contratti applicativi e resta in capo all'appaltatore l'onere della gestione contemporanea di più cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al presente Accordo Quadro. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall'appaltatore per la contemporaneità di più cantieri.

Il committente avrà cura di comunicare per iscritto all'appaltatore la documentazione contrattuale per i lavori da eseguire, inviandone contestualmente copia, ed indicando il nominativo del Direttore Lavori. Entro 10 gg dall'avvenuta comunicazione l'appaltatore dovrà fornire le informazioni e le documentazioni richieste necessarie al perfezionamento del successivo contratto applicativo, nonché le eventuali dichiarazioni relative al permanere del possesso dei requisiti.

L'esecuzione dei lavori deve avere inizio dopo la sottoscrizione per presa visione da parte dell'Appaltatore del contratto applicativo, fatte salve le consegne nelle ipotesi di lavori d'urgenza, i quali proseguiranno nelle more della firma del contratto.

L'Appaltatore, per ogni contratto applicativo, sarà tenuto a produrre relativa polizza CAR, ai sensi dell'articolo "CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE".

In sede di stipulazione dei singoli contratti applicativi, non troveranno applicazione gli obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 98 comma 3 del codice né il termine dilatorio previsti dall'art. 32 comma 10 b).

L'Appaltatore - nel corso dell'Accordo Quadro - si impegna:

- a mantenere fermo ogni impegno assunto con l'offerta presentata per la conclusione dell'Accordo Quadro ;
- a sottoscrivere il relativo contratto applicativo emesso dal Committente e a dare esecuzione agli interventi nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni , le modalità , i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e negli elaborati tecnico contrattuali riguardanti gli interventi da realizzare;

- a mantenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi ed i relativi dati richiesti per la partecipazione alla conclusione del presente Accordo Quadro, con l'obbligo, dunque, di comunicare alla Committente entro il termine di 5 (cinque) giorni decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento a tali dati.

Articolo 6

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ACCORDO QUADRO

I documenti allegati al presente accordo quadro di seguito elencati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno eseguite e computate le attività.

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Schema di accordo quadro;
- d) Capitolato corpo autostradale;
- e) Elenco prezzi corpo autostradale;
- f) Analisi nuovi prezzi corpo autostradale
- g) Capitolato fabbricati;
- h) Elenco prezzi fabbricati;
- i) Analisi nuovi prezzi fabbricati;
- j) Capitolato Barriere di sicurezza;
- k) Elenco prezzi barriere di sicurezza;
- l) Capitolato giunti;
- m) Elenco prezzi giunti;
- n) Capitolato barriere antirumore;
- o) Elenco prezzi barriere antirumore;
- p) Capitolato segnaletica;
- q) Elenco prezzi segnaletica;
- r) Disciplinare Cantieri (Edizione giugno 2017 Autostrade per l'Italia Spa);
- s) Linee guida per la sicurezza dell'addetto al posto di Manutenzione – Rev. 01 del

01/07/2016;

- t) Linee guida per la garanzia della sicurezza in caso di incendio e/o incidente all'interno della galleria Rimazzano.

Articolo

AMMONTARE DEL ACCORDO QUADRO

L'importo massimo previsto degli interventi oggetto dell'Accordo Quadro della durata di 24 (ventiquattro) mesi è pari ad €. (euro).

Detto importo è da intendersi quale valore massimo complessivo di tutti gli interventi che possono essere affidati, comprensivo degli oneri di sicurezza, (i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, saranno valutati e computati, nel dettaglio per ogni singolo contratto e comunque già compresi nell'importo massimo stabilito). L'importo di cui sopra è escluso di IVA.

Si precisa che, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore accetta espressamente, che la sua formalizzazione non genera nessuna aspettativa in ordine al futuro affidamento degli interventi sopra descritti e che, pertanto, anche in caso di mancata consuntivazione o di consuntivazione di interventi inferiore rispetto all'importo massimo previsto dall' Accordo Quadro , l'Appaltatore non avrà nulla a che pretendere nei confronti del Committente.

Il predetto importo contrattuale è altresì ripartito nelle seguenti categorie SOA:

- OG3 €=
- OS12A €=
- OG1 €=
- OS11 €=
- OS10 €=
- OS34 €=

Il Committente si riserva di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi per un importo complessivo di Euro

Il predetto importo contrattuale è altresì ripartito nelle seguenti categorie SOA:

- OG3 €=
- OS12A €=
- OG1 €=

- OS11 €=
- OS10 €=
- OS34 €=

Articolo

VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

I corrispettivi delle opere eseguite con i singoli contratti applicativi saranno compensati a misura mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui agli elenchi prezzi allegati al presente accordo quadro, da assoggettare al ribasso offerto del.....%.

I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento delle attività.

Per quanto attiene agli oneri della sicurezza gli stessi verranno valutati di volta in volta in seguito ad ogni singola attività affidata.

Articolo

ANTICIPAZIONE

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, riguardanti ogni singolo contratto applicativo, accertata dal Direttore dei Lavori, viene corrisposta a favore dell'Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 35 del Codice, di ammontare pari al 20% dell'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 35 comma 18 del Codice, di importo pari all'anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione sulla base del cronoprogramma contrattuale di cui al successivo articolo PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI. Predetta garanzia deve essere presentata in originale ovvero in copia autentica.

L'ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte del Committente che avverrà mediante trattenute proporzionali all'avanzamento dei lavori sui singoli SAL. Nel caso l'avanzamento dei lavori non proceda secondo le previsioni del cronoprogramma contrattuale per fatti imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo decade dal beneficio dell'anticipazione. In tal caso nel primo SAL utile, successivo alla decadenza dal beneficio dell'anticipazione, il Committente tratterà l'intero importo residuo da

restituire maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Articolo

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo di cui al presente Accordo Quadro è fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

Non verrà riconosciuta – anche con riferimento all'art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c.

Articolo

DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE

Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.

La lingua ufficiale del Accordo Quadro tra il Committente e l'Appaltatore è l'italiano.

Le comunicazioni tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

Articolo

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Committente ha individuato l' Ing. Vittorio Giovannercole quale soggetto affidatario dei compiti propri del Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Per tutti gli adempimenti del presente Accordo Quadro il rappresentante dell'Appaltatore è il / i Sig. nato a il firmatario del presente atto nella sua qualità di/ giusta procura allegata al presente Accordo Quadro. /

/ L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M n. 145/2000., nomina e delega suo rappresentante il Sig. nato a il giusta procura allegata al presente Accordo Quadro.

Il Committente potrà in qualunque momento motivatamente e previa comunicazione, determinarne l'allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce i lavori per conto del'Appaltatore, e conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo./

Articolo

DIREZIONE LAVORI

La Direzione Lavori verrà individuata di volta in volta per ogni singolo intervento affidato mediante contratto applicativo.

Articolo

CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

La cauzione definitiva nella misura del ...% (determinata ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del Codice) dell'importo dell'Accordo quadro, pari, quindi, ad € è stata prestata dall'Appaltatore mediante

Si conviene espressamente che tale cauzione è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

La Polizza C.A.R. di cui all'art. 103, comma 7 del Codice, dovrà essere costituita all'atto dell'affidamento di ogni singolo contratto applicativo.

Tale copertura assicurativa prevede:

- Sezione danni all'opera: la somma assicurata sarà pari all' importo contrattuale del singolo intervento per le opere da realizzare, con:
 - ✓ limite di indennizzo per sinistro per danni alle opere pari alla somma assicurata; sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00;
 - ✓ massimale non inferiore al 50% della somma assicurata con il minimo di € 1.000.000,00 per danni alle opere preesistenti;
 - ✓ massimale non inferiore al 25% della somma assicurata con il minimo di € 500.000,00 per demolizione e sgombero.

- Sezione responsabilità civile: massimale : € 5,000.000,00.=.

Sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00.

La polizza prevede, per entrambe le sezioni, la possibilità, per il Committente, di denunciare e gestire il sinistro fino alla liquidazione del danno, di nominare un perito di parte a tutela e garanzia dei propri interessi.

Le coperture di entrambe le sezioni della Polizza C.A.R. si intendono operanti con massimali e limiti valevoli per sinistro e per anno, con obbligo di reintegro automatico.

La Polizza C.A.R.:

- considera terzi, tra gli altri soggetti, il Committente, le sue controllate, nonché i dipendenti del Committente e delle sue controllate;
- considera assicurati oltre al Committente e l'appaltatore, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di Ente concedente, i subappaltatori e in genere tutti i partecipanti alla realizzazione dell'opera.

Si specifica che la Polizza C.A.R non prevede tra le esclusioni: colpa grave, maggiori costi per lavori straordinari, responsabilità civile incrociata, atti di terzi, eventi naturali, danni da interruzione di attività di terzi, danni da cedimento del terreno, vibrazione e franamento.

La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovrà essere costituita dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.

Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati, nonché le franchigie e gli scoperti.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere all'adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente articolo.

Articolo

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore, entro 10 giorni dalla consegna dei Lavori riguardante ogni singolo contratto applicativo di cui all'accordo quadro e comunque prima dell'inizio degli stessi,

dovrà presentare alla Direzione Lavori un completo e dettagliato programma esecutivo dei lavori.

Tale programma, da redigersi in formato Gantt con individuazione del percorso critico attraverso metodologia PERT e valorizzazione economica per singola WBS secondo quanto previsto dagli elaborati contrattuali.

La Direzione Lavori, previa intesa con il Committente, dovrà approvare o respingere il menzionato programma. In tale ultima ipotesi, l'Appaltatore è tenuto, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione del rigetto da parte del Committente, a ripresentare il programma con le modifiche e/o aggiornamenti richiesti. La mancata presentazione del programma ovvero la mancata revisione dello stesso nei suddetti termini, legittimerà il Committente a sospendere eventuali pagamenti.

Qualora l'Appaltatore ritardi la presentazione del programma oltre i succitati giorni decorrenti dalla consegna dei Lavori ovvero oltre i succitati giorni fissati per la ripresentazione del programma modificato e/o aggiornato come modificato dal Committente, lo stesso provvederà ad applicare una penale pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. Fermo restando l'applicazione della penale qualora il ritardo superi il 10% del tempo contrattuale il Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto ed escutere la cauzione definitiva di cui all'articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE.

L'Appaltatore dovrà mensilmente relazionare la Direzione Lavori sull'avanzamento del Programma esecutivo dei Lavori approvato dal Committente, ed in particolare sulle seguenti attività:

- avanzamento reale rispetto all'avanzamento pianificato;
- individuazione degli eventuali scostamenti;
- individuazione delle eventuali cause di tali scostamenti;
- azioni correttive per raggiungere l'avanzamento pianificato.

Ogni mese dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore e dalla Direzione Lavori un verbale contenente i suddetti dati, che dovrà essere inviato alla Committente.

L'Appaltatore dovrà trasmettere settimanalmente alla Direzione Lavori un rapporto di avanzamento dei lavori che riporti le seguenti informazioni:

- orario di apertura e chiusura del cantiere per ogni giorno/notte di lavoro;

- macchine operatrici utilizzate, tipologia e numero;
- problematiche o impedimenti riscontrati.

Articolo

TEMPISTICA DELL'ACCORDO QUADRO DURATA - OPZIONE

Il termine di validità del presente accordo viene stabilito in 24 (ventiquattro) mesi. La Stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, per un importo complessivo di Euro

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario. Qualora il Committente non ritenga di dover esercitare la facoltà di rinnovare il contratto, l'Appaltatore non avrà nulla a che pretendere nei confronti del Committente stesso.

La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la Committente.

Si intende per "durata" dell'Accordo Quadro il periodo entro il quale il Committente affida gli interventi che si rendono necessari e nei quali saranno definiti i termini di esecuzione degli interventi affidati.

Si precisa inoltre:

1. il termine di validità dell'accordo stabilito è di 24 mesi indipendentemente del fatto che l'importo massimo previsto nell'accordo non venga raggiunto nel termine indicato e salvo, invece, che l'importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore, in tal caso l'Accordo Quadro si intenderà risolto anticipatamente.
2. Il suddetto termine di validità decorre dalla data di stipula del presente Accordo Quadro.
3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l'ultimazione.

4. Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.
5. Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità temporale del presente Accordo Quadro.
6. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.
7. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente comma 3

o CONSEGNA LAVORI

I lavori dei singoli contratti applicativi saranno consegnati dalla Direzione Lavori – previa autorizzazione del Responsabile del procedimento – entro 45 giorni dalla stipula del contratto.

La Direzione Lavori comunicherà all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare la consegna con un congruo preavviso. trascorso il quale – senza giustificato motivo – il Committente ha la facoltà di risolvere in contratto e di incamerare la cauzione di cui all'articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE.

In caso di sospensione o di ritardo della consegna per cause imputabili a fatto o colpa della Direzione Lavori o del Committente, l'Appaltatore potrà recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese contrattuali e di quelle effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali: 0,50% per la parte dell'importo fino ad € 300.000,00; 0,25% per la parte eccedente.

L'Appaltatore dovrà inoltrare – a pena di decadenza - la richiesta di pagamento degli importi suindicati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

Qualora l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta, lo stesso avrà diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo nella consegna, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma esecutivo dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna.

In tal caso, l'Appaltatore dovrà effettuare – a pena di decadenza - la richiesta di pagamento mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna e da confermare sul registro di contabilità.

La consegna dei lavori potrà essere effettuata in più volte con distinti verbali di consegna parziali, senza che all'Appaltatore spetti alcunchè, restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche economico, connesso.

Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione dei lavori in appalto, decorrerà dall'ultimo verbale di consegna.

o SOSPENSIONE LAVORI

Durante il corso dell'appalto relativo ad ogni singolo contratto applicativo potranno essere disposte sospensioni dei lavori ai sensi dell'art. 107 del Codice, per le quali la Direzione Lavori redigerà apposito verbale, da inviare al Responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione e contenente tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107 del Codice.

Si conviene espressamente che sono da considerarsi sospensioni ai sensi dell'art. 107 del Codice quelle disposte nei periodi delle ferie estive, delle principali festività dell'anno nonché nei periodi legati a particolari eventi, durante i quali l'esecuzione delle lavorazioni resterà sospesa per esigenze di fluidità e sicurezza del traffico.

Le predette sospensioni – che oltre al relativo slittamento dei termini, non potranno dare adito ad alcuna pretesa né di carattere economico né di alcuna proroga dei tempi contrattuali – avranno, in funzione della data di consegna dei singoli contratti applicativi.

Di detti periodi di sospensione l'Appaltatore dovrà tener conto in fase di redazione del "Programma esecutivo dettagliato dei Lavori" di cui all'articolo PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI.

Con il Verbale di consegna e con apposita comunicazione da formalizzare all'Appaltatore entro il 31 gennaio di ciascuna successiva annualità, il Direttore dei Lavori indicherà la data di inizio e il termine finale di ognuno dei predetti periodi, con riserva di eventuali possibili variazioni per cause sopravvenute che saranno tempestivamente segnalate dallo stesso Direttore dei Lavori. Il Committente si riserva altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Codice, la facoltà di disporre, per esigenze connesse alla viabilità e all'esercizio autostradale, una o più sospensioni o interruzioni all'esecuzione dei Lavori

senza che all'Appaltatore spetti alcunché a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o altro. Non appena siano cessate le cause della sospensione, la Direzione Lavori lo comunicherà al Responsabile del procedimento affinché disponga la ripresa dei lavori ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal Responsabile del procedimento, il Direttore dei lavori redigerà il verbale di ripresa, sottoscritto anche dall'Appaltatore – e contenente il nuovo termine contrattuale.

o PENALI

Per il caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine di ultimazione previsto per ogni singolo contratto applicativo verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

L'ammontare complessivo della penale suddetta non potrà eccedere il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

L'applicazione della penale per ritardata ultimazione non esclude il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno subito.

Qualora emerga un ritardo nello sviluppo dei Lavori rispetto al Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'articolo PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI presentato dall'Appaltatore questi, dovrà esporre, con specifica istanza, le eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che hanno determinato il suddetto ritardo con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

Resta in ogni caso fermo che l'eventuale accettazione da parte del Committente, di giustificazioni relative al succitato ritardo non comporterà di per sé diritto per l'Appaltatore al differimento del termine finale di ultimazione.

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, ad insindacabile giudizio del Committente, questi applicherà una trattenuta pari alla penale di cui in precedenza, a decorrere dal primo stato di avanzamento utile.

La suddetta trattenuta verrà riaccreditata all'Appaltatore, senza interessi o riconoscimenti di compensi o indennizzi, ove, nel corso dell'esecuzione dei Lavori questi, ad insindacabile giudizio del Committente, provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere

il livello di produzione previsto nel Programma Esecutivo dettagliato dei Lavori di cui all'articolo PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI, che consenta di pervenire all'ultimazione nel termine contrattualmente stabilito.

Nel caso di mancato recupero dei suddetti ritardi, la trattenuta di cui in precedenza verrà imputata a penale e definitivamente incamerata dal Committente.

Articolo

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITA' ASSOLUTA

L'Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente accordo quadro al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede.

Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che l'eventuale espletamento anche di una sola transazione relativa al presente accordo quadro, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., potrà costituire causa di risoluzione espressa dell'accordo quadro, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalità riportate nell'Articolo RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

L'Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne dà immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede il Committente o l'Amministrazione concedente.

Articolo
PAGAMENTI

Per ogni contratto applicativo verranno erogati acconti con cadenza bimestrale. Relativamente al ripristino danni da incidenti i pagamenti verranno effettuati a 60 gg data ricevimento fattura relativa ad ogni singolo ripristino.

La contabilizzazione avverrà a misura mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'elenco prezzi di riferimento allegato al presente accordo quadro da assoggettare al ribasso del.....%

L'importo relativo agli oneri di sicurezza stabilito nel contratto applicativo verrà corrisposto proporzionalmente all'avanzamento dei lavori. Le Parti espressamente convengono con la sottoscrizione del presente accordo quadro che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il certificato di pagamento per la rata di acconto relativo ad ogni singolo contratto applicativo verrà emesso dal Responsabile del procedimento entro 45 giorni dall'emissione di ogni stato di avanzamento lavori e previo assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI e SUBAPPALTI SUBCONTRATTI.

Il pagamento del suddetto certificato verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dello stesso, previa ricezione della relativa fattura.

Le Parti espressamente concordano inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il Committente provvederà al pagamento della rata di saldo di ogni singolo contratto applicativo entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione della garanzia fidejussoria, ovvero nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato detta garanzia, entro 60 giorni dalla presentazione della stessa.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI e SUBAPPALTI SUBCONTRATTI.

Qualora ci sia un ritardo nel pagamento di una rata di acconto e/o di saldo, spettano all'Appaltatore gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente e segnatamente dal D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014.

Il rispetto dei termini di pagamento è subordinato alla presentazione della corrispondente fattura che dovrà essere emessa su richiesta del Committente.

Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dal Committente, o da chi per esso, in favore dell'Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente i contratti applicativi di cui al presente accordo quadro, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale (indicare IBAN o numero di conto corrente postale) dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando il Committente esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG indicato in epigrafe.

L'Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., al Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Le Parti si danno atto che la Committente e, per essa Essediesse S.p.A. incaricata per il service amministrativo, potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l'avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all'indirizzo precedentemente comunicato dall'Appaltatore.

Qualora nel presente appalto sia prevista la facoltà di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvederà alla corresponsione al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.

L'Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai subappaltatori, dovrà, in occasione di ciascun SAL, dare evidenza alla

Direzione lavori ed al Responsabile del Procedimento del soggetto che ha eseguito le lavorazioni contabilizzate nel predetto SAL (Appaltatore e/o subappaltatore), con la specifica dei relativi importi.

La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata da idonea documentazione e dovrà prevedere espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra appaltatore e subappaltatore verranno accertate dalla Direzione lavori e dal Responsabile del Procedimento.

I pagamenti all'appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall'appaltatore con indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

Articolo

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fermo restante tutti gli ulteriori oneri che saranno definiti nei singoli contratti applicativi, si conviene sin d'ora che sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore compresi, per patto espresso, nel corrispettivo previsto dall'Accordo Quadro assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella restante documentazione facente parte dell'accordo quadro, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento degli interventi derivanti di cui al presente accordo quadro:

- Il rilievo ed il tracciamento e/o misurazioni relative alla verifica, contabilità e regolare esecuzione dei Lavori;
- le spese per le operazioni di verifica delle lavorazioni eseguite e per le operazioni di prova, statica e dinamica, distruttiva e non distruttiva, ivi compresa l'assistenza, solo escluso l'onorario per i Collaudatori e la strumentazione specifica di prova;
- l'assistenza alle prove sui materiali ed al monitoraggio, anche ambientale, eseguite dalla Direzione Lavori o da laboratori da essa incaricati, mediante la messa a disposizione di materiali, attrezzature, maestranze, mezzi d'opera e di quant'altro necessario.
- Le prove sui materiali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati contrattuali ivi comprese quelle relative a testare l'idoneità all'impiego dei materiali provenienti da scavi di cui al successivo articolo TERRE E ROCCE DA SCAVO

saranno a carico del Committente ad eccezione di quelle riguardanti le prove preliminari di idoneità (di qualificazione, di stabilimento, certificazioni di origine dei produttori, etc.);

- la messa a disposizione, nell'ambito del cantiere, di locali ad uso ufficio per il personale della Direzione Lavori, arredati, illuminati, riscaldati e muniti di allacciamenti telefonici secondo le richieste della Direzione Lavori;
- l'installazione, l'allaccio degli impianti tecnologici, la pulizia e la custodia – fino al collaudo dei Lavori – del presidio di primo soccorso per i lavoratori;
- la messa a disposizione nell'ambito del cantiere di idonea area da adibire a laboratorio per la D.L. completa di utenze (acqua, luce, telefono, fogne chiare e scure) nonché il pagamento degli allacci e delle relative utenze;
- la fornitura di fotografie delle opere nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori;
- il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine operatrici ed i mezzi di trasporto occorrenti per l'esecuzione dei Lavori;
- l'ottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente per l'esecuzione di Lavori che comportano emissioni rumorose che dovranno essere richieste a cura dell'Appaltatore agli Enti competenti;
- il presidio permanente di eventuali varchi nella recinzione autostradale dei quali il Committente consentisse l'apertura per motivi di lavoro nonché il ripristino finale con materiali nuovi delle recinzioni stesse in qualunque punto esse risultassero rimosse o danneggiate per effetto dei Lavori realizzati dall'Appaltatore;
- il ripristino dei luoghi, lo sgombero, a Lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, pulizia del piano viabile, la regolarizzazione dei terreni e di quant'altro relativo alle opere di cantierizzazione e di appalto;
- le eventuali rimozioni ed i successivi riassetti in sede di cavi elettrici e/o telefonici dovranno essere eseguiti con la massima attenzione e scrupolosità, adottando tutti gli accorgimenti necessari onde evitare lesioni ai cavi stessi o ad altre opere. Ogni eventuale danneggiamento verrà addebitato fatta salva la richiesta di ristoro dei maggiori danni subiti;

- tutte le pratiche e gli oneri per l'eventuale occupazione temporanea di aree pubbliche e private per strade di servizio, per accesso al cantiere, per deviazioni e conservazione provvisoria di strade pubbliche e private (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli enti proprietari) e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei Lavori;
- l'esecuzione dei Lavori in presenza di altri soggetti operanti sui medesimi cantieri, senza che ciò costituisca, anche in relazione al possibile intralcio alle lavorazioni, motivo di richiesta di ristoro di oneri di accesso alle opere di competenza dell'Appaltatore in corso di costruzione o già ultimate, o di oneri aggiuntivi o di compartecipazione alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità che resta ad esclusivo carico dell'Appaltatore così come espressamente previsto nel successivo articolo MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AI LAVORI/;
- il mantenimento in efficienza della viabilità ordinaria (statale, provinciale, comunale e privata) attraverso il ripristino di ogni e qualsiasi danno derivante dal passaggio di mezzi di cantiere ed ottemperando alle prescrizioni che fossero eventualmente impartite dagli Enti proprietari o gestori cui pertiene la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa viabilità;
- l'illuminazione dei cantieri anche nei periodi di sospensione o inattività dei Lavori quando sia richiesto dalla Direzione Lavori;
- la demolizione della viabilità provvisoria, delle opere di cantierizzazione, dei campi e dei cantieri nonché il ripristino, a fine Lavori, dei luoghi e della viabilità provvisoria ad esclusivo utilizzo del cantiere;
- l'approvvigionamento, del fabbisogno di acqua civile ed industriale necessaria per l'esecuzione dei Lavori nonché per la conduzione dei campi e dei cantieri, compreso l'ottenimento delle relative autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente, se necessarie;
- in caso di lavori in galleria la predisposizione per ogni imbocco delle gallerie di un sistema di rilevamento automatico che segnali gli ingressi e le uscite del personale, munito di rilevatore, così da conoscere in tempo reale le effettive presenze all'interno delle gallerie.

L'Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro, rinuncia alla facoltà di cui all'art. 1460 c.c..

Articolo

ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Gli interventi oggetto del presente Accordo Quadro verranno eseguiti in presenza di traffico in esercizio sull'autostrada ed eventualmente sulla restante viabilità.

In relazione a quanto sopra l'Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa vigente posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrà adempiere a tutte le prescrizioni di cui agli allegati, disciplinare cantieri (Edizione Giugno 2017 Autostrade per l'Italia Spa) e Linee guida per la sicurezza dell'addetto al Posto di manutenzione – Rev. 01 del 01/07/2016”, nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che il Committente e/o la Direzione Lavori ritengano di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.

L'Appaltatore si rende edotto con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale verranno rilasciate dall'ufficio competente della Committente previa presentazione di attestazione dell'Impresa esecutrice in merito all'avvenuta effettuazione da parte dell'Impresa stessa di specifica formazione al proprio personale sulla base dei manuali e linee guida della Società Autostrada Tirrenica p.A. per gli operatori su piattaforma autostradale.

L'Appaltatore sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che del Committente e, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone quest'ultimo indenne e sollevato.

L'Appaltatore, in particolare, è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone e cose circolanti sull'autostrada e sulla restante viabilità, sia durante il periodo di attività che di inattività del cantiere nonché ad osservare le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che il Committente stesso a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie per esigenze di traffico.

Le modalità di esecuzione dei Lavori dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Direzione Lavori privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle dei Lavori.

In particolare, ogni iniziativa e responsabilità inerente la protezione dei cantieri /ed la segnaletica/ è di esclusiva competenza /ed onere/ dell'Appaltatore.

Con riferimento a quanto sopra esposto, l'Appaltatore si dichiara, pertanto, edotto delle particolari condizioni in cui verranno eseguiti gli interventi avendone valutato le conseguenze sulla programmazione e sull'organizzazione del cantiere anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dal Committente o da altri Enti Gestori della viabilità in corso d'opera.

Sono quindi ad esclusivo carico dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo d'appalto, assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro ogni conseguente alea, tutti gli oneri, obblighi e spese previsti nello stesso, nei singoli affidamenti e nei documenti ad essi allegati, nonché quant'altro che, anche se non espressamente menzionato, deriverà a carico dell'Appaltatore stesso in relazione all'esecuzione dei Lavori riferiti ai singoli affidamenti in soggezione di traffico:

la sospensione delle lavorazioni che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di esodo e di particolari ricorrenze festive. Potrà, altresì, essere ordinata l'interruzione o la sospensione degli interventi affidati per particolari esigenze legate alla viabilità quali a mero titolo esemplificativo incidenti, flussi di traffico di rilevante entità non prevedibili, eventi meteorologici di particolare intensità, ecc. ;

l'esecuzione dei Lavori in doppi turni, compresi i giorni festivi e prefestivi, su disposizione della Direzione Lavori, anche al fine di intensificare le lavorazioni interferenti il traffico in previsione delle suddette circostanze (esodi, festività, ecc.) e ciò allo scopo di limitare al massimo il disagio alla circolazione autostradale;

l'installazione, presidio e rimozione dei cantieri mobili, permanenti o temporanei, necessari per la deviazione o la parzializzazione del traffico autostradale;

l'adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che l'interruzione parziale o temporanea delle opere intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale e/o autostradale;

la fornitura, la posa in opera e la successiva rimozione nonché tutti i ripristini e tutte le movimentazioni intermedie che si rendessero necessarie delle segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante apposita segnaletica verticale e orizzontale, fissa e/o mobile, flessi, fanali alimentati;

il presidio delle suddette segnalazioni a mezzo di idoneo personale, sia di giorno che di notte, sia durante le ore di attività che di inattività del cantiere, nei tratti stradali e autostradali interessati dagli interventi affidati;

l'obbligo di comunicare alla Direzione Lavori e al Centro Radio Informativo della Committente i seguenti dati:

preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di compatibilità degli stessi cantieri con le condizioni del traffico, della viabilità, della meteorologia e di altri fattori inibenti nonché per la più adeguata informazione dell'utenza; comunicazione del nome del responsabile presente nel cantiere ed il recapito telefonico dello stesso, onde avere riferimenti utili in caso di necessità di effettuare operazioni e verifiche;

comunicazione della rimozione del cantiere.

Si richiama inoltre l'attenzione dell'Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenti all'attività su strada, E' comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.). L'Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di cui all'art. 21, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. deve contenere anche l'indicazione del Committente.

Articolo

MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEQUENTI AI LAVORI

L'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale – essendo a suo carico tutti i magisteri e forniture necessarie – a tutte le opere di difesa con sbarramenti o

segnalazioni in corrispondenza dei Lavori da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali prescritti, e con quant'altro occorrente nonché ai ripari ed alle armature degli scavi e, in genere, a tutte le opere provvisionali o comunque di protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai Lavori e dei terzi.

L'Appaltatore dovrà, altresì, curare la costruzione di opere di protezione provvisoria per il transito sui cavalcavia nelle more dell'applicazione dei parapetti definitivi. Tale provvedimento deve essere preso sempre a cura ed iniziativa dell'Appaltatore. /

L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla costruzione di ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e, comunque, all'esecuzione delle opere provvisionali occorrenti per mantenere il transito anche con deviazione di strade pubbliche e private e di assicurare la continuità dei corsi d'acqua. Il tutto completo di opere di protezione anche provvisorie.

Prima dell'inizio dei Lavori dovranno essere presi dall'Appaltatore gli opportuni accordi con la Direzione Lavori per evitare che le opere di difesa interferiscano con il regolare flusso della viabilità.

Nei casi d'urgenza, però, l'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendone immediatamente la Direzione Lavori.

L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i Lavori, né potrà richiedere compensi od indennizzi per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti dall'eventuale esecuzione di opere in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti.

L'Appaltatore è tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per la pubblica incolumità e per la sicurezza degli operai.

L'Appaltatore è, inoltre, obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle zone interessate dai Lavori rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che il Committente dovesse sopportare, a tale titolo, per colpa dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore è altresì tenuto, in caso di utilizzo dell'autostrada e della restante viabilità da parte delle proprie macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del vigente Codice della Strada, nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, il Committente o la Direzione Lavori dovessero impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.

Saranno a totale carico dell'Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i ripristini che, in dipendenza dell'esecuzione dei Lavori, venissero imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o privati per le strade di loro competenza eventualmente interessate dall'esecuzione dei Lavori.

Saranno altresì a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare dalle richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarità e sicurezza del traffico e la pubblica incolumità.

Qualora richiesto dal Committente, l'Appaltatore, prima dell'inizio dei Lavori, dovrà predisporre un piano di manutenzione delle strade di servizio, da concordare con gli Enti proprietari, con particolare attenzione ai seguenti impatti: produzione di polvere o fango, manutenzione e pulizia della sede stradale della segnaletica, rumorosità dei mezzi circolanti.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti dall'eventuale esecuzione di opere nelle immediate adiacenze o interferenti linee ferroviarie in esercizio.

L'Appaltatore è tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto dai Gestori Ferroviari per la pubblica incolumità e per la sicurezza degli operai.

Sono a carico del Committente esclusivamente gli oneri dovuti ai Gestori Ferroviari per i rallentamenti programmati dalla stessa in relazione all'esecuzione dei Lavori. Nello stesso modo l'Appaltatore è tenuto a soggiacere agli eventuali oneri che potrà incontrare nell'esecuzione di opere in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti, gasdotti ed impianti di telecomunicazioni esistenti.

Articolo

INTERFERENZE

Qualora nell'esecuzione dei lavori, affidati tramite contratti applicativi, siano interessati da infrastrutture interferenti con i lavori medesimi, le stesse verranno indicate nel Piano di

Rimozione Interferenze nel quale sono indicate le interferenze ed i relativi tempi di spostamento.

L'Appaltatore si impegna a collaborare fattivamente, e senza che ciò gli dia diritto a compenso aggiuntivo, con le Imprese incaricate della rimozione di tali interferenze attraverso rilievi topografici, tracciamenti, picchettamenti che gli venissero eventualmente richiesti dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore accetta espressamente, avendone valutato gli impatti sull'andamento dei Lavori ed assumendosene quindi, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ogni conseguente alea, che tutti gli oneri, ivi inclusi quelli economici, derivanti dall'eventuale slittamento dei termini di esecuzione dovuti alla rimozione delle relative interferenze, e sempreché tale slittamento sia inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi per singola interferenza, rimarranno a carico dell'Appaltatore medesimo, non avendo lo stesso diritto al riconoscimento di proroga dei termini contrattuali.

L'Appaltatore, peraltro, per ritardi eccedenti il succitato periodo, avrà diritto solo ad una proroga dei termini contrattuali, pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei Giorni di slittamento per il rapporto tra l'ammontare dei Lavori non eseguiti per effetto del succitato slittamento dei termini e l'importo dei Lavori previsto nello stesso periodo secondo il Programma Esecutivo dettagliato dei Lavori redatto dall'Appaltatore ai sensi dell'articolo PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI.

L'Appaltatore inoltre accetta espressamente, assumendosi con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro ogni conseguente alea, che, qualora nel corso dei Lavori previsti in Accordo Quadro sia necessario intervenire per rimuovere interferenze attualmente non previste né prevedibili, e fermo restando che alla relativa rimozione provvederà il Committente, all'Appaltatore stesso spetterà esclusivamente il diritto ad una proroga dei termini contrattuali che verrà determinata con le modalità di cui al comma precedente.

Articolo

ESPROPRIAZIONI - OCCUPAZIONI

Le espropriazioni occorrenti per l'esecuzione dell'appalto sono eseguite direttamente dal Committente.

Sono invece a carico dell'Appaltatore tutte le attività ed i relativi oneri economici, compresi gli indennizzi ai proprietari, volti all'acquisizione a titolo temporaneo, mediante accordi bonari con i proprietari o ricorrendo all'apposita legislazione vigente, relativi alle aree dei campi, cantieri, e piste di cantiere così come riportate negli elaborati di progetto, ivi compresa la richiesta e l'ottenimento delle specifiche autorizzazioni da parte di enti preposti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l'autorizzazione agli scarichi, il nulla osta idraulico, lo svincolo idrogeologico, le autorizzazioni comunali, autorizzazioni da parte delle Sovrintendenze, ecc....

Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore le attività sopra elencate ed i relativi oneri economici, relativi alle aree di deposito provvisorio, alle aree per la caratterizzazione delle terre, alle deviazioni o conservazione provvisoria di strade ed acque pubbliche e private (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli Enti proprietari) e per tutto quanto necessario all'esecuzione dei Lavori.

Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore tutte le attività e gli oneri economici relativi alle ulteriori aree che l'Appaltatore ritenga utile occupare ai fini dell'esecuzione dei Lavori, fermo restando che non dovranno essere occupate aree superiori rispetto a quelle assentite e risultanti dalla documentazione di progetto allegata al presente Accordo Quadro.

Articolo

RESIDUI DA LAVORAZIONE - RIFIUTI

L'appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla normativa vigente, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche alla Direzione dei Lavori.

Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e tutti i materiali in genere di cui l'appaltatore, quale produttore intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica.

L'Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, l'accertamento dei requisiti del trasportatore, del recuperatore e della discarica, i registri di carico e scarico, i formulari standard per il trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, l'individuazione dell'esatto codice CER, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo.

Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori, sia effettuato per le opere oggetto dei Lavori di appalto, l'Appaltatore a sua cura e spese chiederà alle autorità competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell'attività di recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese l'attività di recupero autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o di controllo, compreso l'individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e l'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare.

L'Appaltatore preliminarmente all'avvio dei Lavori dovrà produrre per ogni cantiere un piano di gestione dei rifiuti ove sono individuati quantità e qualità dei rifiuti stessi che saranno successivamente prodotti e le loro modalità di gestione.

Tutti gli oneri economici previsti o imprevisi che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti, saranno sempre a carico dell'Appaltatore.

In casi di inosservanza della normativa al riguardo, l'Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilità che si provocherà un danno all'ambiente, agire immediatamente con atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo,

nell'esecuzione dell'opera appaltata per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

Articolo

TERRE E ROCCE DA SCAVO

L'Appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., di tutto quanto previsto dal D.M. n. 161/2012, dagli artt. 41 e 41 bis del D.L. n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013 nonché dalle leggi speciali vigenti, nel pieno rispetto delle eventuali disposizioni del Capitolato speciale d'Appalto, dell'intera documentazione progettuale e delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che eventualmente ne derivino.

L'appaltatore si impegna sin d'ora ad ottemperare a qualsiasi ulteriore obbligo o onere che dovesse derivargli in materia per l'effetto della sopravvenienza in corso di rapporto di norme di qualsivoglia rango adeguando, laddove necessario, la propria organizzazione aziendale al corretto adempimento senza che alcun ulteriore onere possa cedere a carico della Committente.

L'Appaltatore dovrà fornire, oltre che al Direttore dei Lavori, agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino le condizioni previste da tutta normativa vigente, dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo dandone conto a semplice richiesta.

Le rocce e terre di scavo che non potessero o non dovessero essere riutilizzate nelle opere oggetto dei Lavori di appalto o in altri siti, per qualunque ragione tecnica o giuridica, anche per successiva determinazione dell'autorità competente e/o di controllo, saranno smaltite o inviate al recupero a cura dell'Appaltatore con ogni onere a suo carico compreso il trasporto e la movimentazione.

In casi di inosservanza di tutta la normativa vigente al riguardo o di una sua non diligente applicazione, l'Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e, nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilità che si provochi un danno all'ambiente, agire immediatamente con atti urgenti e tempestivi per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di

inquinamento ed il danno provocato, facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell'esecuzione dell'opera appaltata per ragioni attinenti alla gestione delle terre di scavo.

Articolo

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro in relazione agli interventi che gli verranno affidati dovrà ottemperare con attenzione per quanto attiene al loro impatto sull'ambiente.

In relazione a quanto sopra l'Appaltatore, pertanto, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto di tutta la normativa vigente posta a tutela dell'ambiente, dovrà adempiere a tutte le eventuali prescrizioni che in corso d'opera verranno disposte da parte degli Enti competenti, dalla Direzione Lavori e dal Committente.

In particolare l'Appaltatore è tenuto a presentare prima dell'apertura dei cantieri e delle aree di lavoro, dandone preventiva evidenza alla Direzione Lavori, tutta la documentazione tecnica inerente la fase di cantierizzazione completa degli elaborati e delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti, atti a dimostrare l'adozione di tutte le opportune misure di mitigazione ambientale e ad effettuare le modifiche e/o integrazioni in relazione alle eventuali prescrizioni emanate dagli enti di controllo, dal Committente e dalla Direzione Lavori.

In particolare per quanto riguarda le acque reflue dei cantieri e delle aree di lavorazione si applica quanto previsto dalla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i..

In relazione a quanto sopra esposto l'Appaltatore accetta quindi espressamente e con oneri a suo esclusivo carico che le eventuali prescrizioni dei suddetti Enti – purché e nei limiti di quanto ordinato dal Committente – dovranno essere scrupolosamente eseguite dall'Appaltatore stesso ovvero dai suoi subappaltatori, cottimisti, fornitori, non potendo gli stessi rifiutarsi di adempiere.

Articolo

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire nel corso dei Lavori, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo occupati nei lavori costituenti oggetto del Accordo Quadro – e se cooperative anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

Il Committente provvederà alle verifiche di cui all'art. 105, comma 9 del Codice.

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5 del Codice.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 30, comma 6 del Codice.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell'importo stesso; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l'Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all'art. 105 del Codice, il Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l'Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l'Appaltatore.

Articolo

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA

All'atto della consegna dei Lavori riferiti ai singoli contratti applicativi l'Appaltatore dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di ciò si darà atto nel verbale di consegna dei Lavori.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e, in particolare, ai D.P.R. n. 302 /1956, n. 303/1956 (per la parte non abrogata), D.P.R. n. 320/1956 (per la parte non abrogata), L. n. 123/2007 (per la parte non abrogata), D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

L'Appaltatore è altresì obbligato:

- a) portare a conoscenza tutti i propri dipendenti del DUVRI/Piano di sicurezza e Coordinamento ed a trasmetterne copia ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori;
- b) a fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra;
- c) a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare, nonché il tesserino di riconoscimento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
- d) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- e) ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
- f) ad organizzare, per l'addestramento del proprio personale di cantiere, corsi di formazione antincendio e per la sicurezza dei depositi dei carburanti e dei liquidi infiammabili.

La Direzione Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori hanno ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.

Entro trenta Giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna dei Lavori, l'Appaltatore redige e consegna al Committente, tramite la Direzione Lavori, il Piano di Sicurezza Operativo corredato da eventuali proposte di modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dal Committente.

Il DUVRI, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonché il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del presente Accordo Quadro ed eventuali violazioni da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dello stesso, ne costituiranno causa di risoluzione ai sensi del successivo articolo RISOLUZIONE DEL ACCORDO QUADRO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

L'Appaltatore con la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi dichiara di aver ricevuto dal Committente, affinché ne curi nei modi ritenuti più opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell'esecuzione dei lavori, il supporto informatico contenente:

1. Schede Sintetiche op. strada_REV.3_24.11.2009.pdf
2. Schede sintetiche sicurezza operatore - Rel.3 - ARABO.pdf
3. Schede sintetiche sicurezza operatore - Rel.3 - INGLESE.pdf
4. Schede sintetiche sicurezza operatore - Rel.3 - ROMENO.pdf
5. Schede sintetiche sicurezza operatore - Rel.3 - UCRAINO.pdf
6. Video Release 3 completo.mpg.

I requisiti dei dispositivi a protezione del cantiere – ove previsti - sono meglio specificati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Le relative aree di lavoro saranno protette da elementi in calcestruzzo di tipo new jersey monofilare di classe di contenimento H4, dotati di marcatura CE ai sensi della EN1317/5, assemblati in sommità e al piede secondo quanto previsto dal produttore.

Articolo

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

In tutti i casi in cui siano accertate dal Committente, anche nella persona del Direttore dei Lavori, ovvero dal Responsabile Lavori o dal Coordinatore per la sicurezza, violazioni da parte dell'Appaltatore o di eventuali subappaltatori, delle misure di sicurezza nello

svolgimento dei lavori riguardanti i singoli contratti applicativi gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà ripiegato il cantiere.

Nei predetti casi sarà disposta l'immediata messa in atto di tutte le azioni correttive opportune che, laddove non tempestivamente attivate nelle successive 24 ore determineranno comunque riflessi sul tempo di esecuzione generale, con applicazione delle penali già previste all'articolo TEMPISTICA DELL'APPALTO per il ritardato completamento delle attività nel termine di ultimazione fissato.

Il Committente si riserva inoltre di disporre la risoluzione del Accordo Quadro nel caso di violazioni delle norme del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., artt. 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), e 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) valutate di particolare rilevanza o ripetute con frequenze tali da denotare gravi carenze nel sistema di gestione e controllo della sicurezza.

A tali fini, il Direttore dei Lavori nonché gli organi competenti all'effettuazione dei controlli segnalano i relativi esiti al Committente ai fini dell'accertamento delle cause di risoluzione del Accordo Quadro.

Il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del Accordo Quadro, previa diffida ed instaurazione di contraddittorio con l'Impresa secondo le disposizioni di cui al successivo articolo RISOLUZIONE DEL ACCORDO QUADRO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Al registrarsi di numerose o ripetute non conformità "minori", ovvero violazioni delle normative in materia di sicurezza di cui D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i di minore rilevanza e per le quali non sussistono i presupposti di pericolo grave ed imminente, la Committente si riserva anche la facoltà di richiedere all'Appaltatore l'evidenza di azioni migliorative del sistema di gestione e vigilanza della sicurezza e/o dell'erogazione di formazione integrativa rispetto a quanto già previsto dalle norme vigenti.

In accordo a quanto previsto dal Piano di Qualità, l'Appaltatore dovrà infine comunicare al Coordinatore della Sicurezza ed alla Direzione Lavori le situazioni di potenziale pericolo e dei "quasi infortuni".

Articolo

MODIFICA DELL' ACCORDO QUADRO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche, nonché le varianti al contratto di appalto riferito ai singoli interventi sono disciplinate dall'art. 106 del Codice e potranno avere luogo nei casi ivi previsti.

Sono ammesse ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 106, nell'esclusivo interesse della Committente ed alle stesse condizioni previste dal Accordo Quadro, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore dei Lavori, autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento ed approvate dalla Committente, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4.

Rientrano tra le modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 106 comma 4 suindicato, le disposizioni relative a:

- A) utilizzo di materiali, componenti e tecnologie che determinino miglioramenti della funzionalità o della qualità dell'opera o di sue parti. (valore massimo 5% importo complessivo del Accordo Quadro);
- B) rinvenimenti non prevedibili nella fase progettuale inerenti alla natura dei beni sui quali si interviene, tra cui rientrano i rinvenimenti di interferenze non censite a carattere abusivo ovvero che abbiano subito modifiche tra la data di pubblicazione della gara e quella di esecuzione dei lavori. (valore massimo 5 % importo complessivo del Accordo Quadro);
- C) interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio. (valore massimo 3 % importo complessivo dell'Accordo Quadro);
- D) maggiorazioni ovvero riduzioni di quantità, con riflessi sull'importo di appalto, con riferimento ad attività già ricomprese nell'ambito dell'appalto medesimo, ovvero nel caso di attività complementari o accessorie, ed esclusivamente in riferimento ai prezzi oggetto di gara. (valore massimo /8 /... % importo complessivo dell'Accordo Quadro);
- E) Modifiche di dettaglio relative all'adeguamento dei raccordi dei dispositivi di sicurezza con le barriere o con i manufatti esistenti potranno rendersi necessarie in relazione alla possibilità, concessa all'appaltatore, di fornire dispositivi di ritenuta individuati da quest'ultimo in relazione ai criteri prestazionali o di equivalenza previsti nel progetto esecutivo. Nello specifico il Direttore Lavori solo a completamento dei singoli tratti funzionali potrà effettuare un'analisi di dettaglio basata su rilievi puntuali delle geometrie e dello stato dei manufatti

esistenti per definire, in ragione della specificità delle opere realizzate, gli idonei elementi di transizione. (valore massimo /5 /... % dell'importo complessivo del Accordo Quadro).

- F) Variazioni degli oneri della sicurezza potranno determinarsi stante l'impossibilità di stabilire a priori con esattezza la collocazione temporale dell'appalto sulla rete. E' possibile, infatti, che l'esecuzione dei lavori venga ad essere collocata in un periodo temporale caratterizzato da flussi di traffico eccedenti rispetto ai valori medi di traffico giornaliero ovvero che si verifichi la contemporanea presenza di più cantieri sulla stessa tratta. Il ricorrere di tali circostanze potrà richiedere speciali coordinamenti della sicurezza necessari a rendere compatibili le cantierizzazioni con il mutato contesto ove si svolgono le lavorazioni. Analogamente, eventi incidentali di particolare rilevanza potranno determinare modifiche alle modalità di cantierizzazione. In tali circostanze, ai sensi dell'allegato XV, p. 2.3.3, d. lgs 81/2008, il CSE procederà all'aggiornamento dei contenuti del Piano e dei relativi oneri della sicurezza. (valore massimo 5% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro)

Si specifica che i valori massimi parziali riportati nell'ambito delle singole tipologie di modifiche elencate dalla lettera A) alla lettera E) possono essere esercitati, anche in combinazione tra loro, nel rispetto del limite complessivo del 10 % dell'importo totale del Accordo Quadro di appalto

Articolo

SUBAPPALTI SUBCONTRATTI

/L'Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività prevista in appalto./

/L'Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potrà richiedere il subappalto delle seguenti prestazioni:

...../

(Solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara)

Il subappalto delle opere oggetto del presente Accordo Quadro è disciplinato dall'art. 105 del Codice. Si specifica che ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 l'eventuale

subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del Accordo Quadro, fatto salvo l'ulteriore limite previsto dal comma 5 del medesimo art. 105.

In riferimento alle categorie di cui all'art. 89, comma 11, del Codice, si specifica che tali categorie c.d. superspecialistiche saranno subappaltabili nel limite del 30% del valore della singola categoria e che predetto limite non sarà computato ai fini del raggiungimento del limite complessivo di subappaltabilità dell'importo di Accordo Quadro (30%).

É assolutamente vietato, a pena di risoluzione del Accordo Quadro per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., il subappalto o il cottimo, anche parziale, del lavoro oggetto dell'appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte del Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del d.lgs. 50 del 2016 e secondo le modalità di cui al presente articolo.

Tale autorizzazione non riduce la piena e complessiva responsabilità dell'Appaltatore per le obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro, rimanendo quest'ultimo unico e solo responsabile nei confronti del Committente che è estraneo sia a qualsiasi pretesa del subappaltatore sia a qualsiasi richiesta di risarcimento danno o molestia che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione delle opere subappaltate.

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione dei Lavori, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore, anche nel caso in cui non abbia a ciò provveduto la Direzione Lavori, sarà comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, in tali casi, a procedere alla risoluzione del Accordo Quadro di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere.

L'Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.

Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell'intero lavoro appaltato e/o parti del medesimo.

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore dell'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui all'art. 80 del Codice, del possesso dei requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione dei Lavori ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui in appresso - **l'Appaltatore dovrà produrre quanto segue:**

- a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata e l'importo delle opere da subappaltare o da dare in cottimo e i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo;
- b) Accordo Quadro di subappalto o di cottimo, che dovrà evidenziare, i costi della sicurezza e della manodopera, relativi all'attività subappaltata, ai sensi dell'art. 105 comma 14 d.lgs. 50 del 2016, nonché contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del Accordo Quadro, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma.

Unitamente al Accordo Quadro dovrà essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Appaltatore attestante che le condizioni economiche del Accordo Quadro di subappalto rientrano nei limiti del 20% del ribasso nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente Accordo Quadro, come previsto dall'art. 105, comma 14, del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee indicazioni (in particolare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto del citato limite del 20%;

- c) dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o

- di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;
- d) documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria del subappaltatore (SOA, etc.) in relazione alla prestazione subappaltata;
 - e) dichiarazione, da rendere secondo l'allegato fac-simile, nella quale l'Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale in capo all'impresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 s.m.i..
 - f) in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto costitutivo del Consorzio;
 - g) dichiarazione resa dai soggetti dell'impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011, circa l'esistenza di familiari conviventi e indicazione delle generalità, ivi compreso il codice fiscale, degli stessi;
 - h) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell'impresa subappaltatrice attestanti:
 - ✓ per l'impresa, per se e per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, l'inesistenza dei motivi di esclusione previsti dallo stesso art. 80;
 - ✓ l'eventuale esistenza del collegio sindacale e generalità dei relativi membri, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, l'eventuale esistenza dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 231/2001 e indicazione delle generalità dei relativi membri;
 - ✓ in caso di consorzi o società consortili, l'esistenza di consorziati che detengano una partecipazione superiore al 10%, oppure, con quota di partecipazione inferiore al 10% e che abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%, ovvero, che operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - ✓ l'eventuale esistenza di soggetti cessati dalla carica nell'ultimo anno;
 - ✓ in caso di società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, le generalità dei soggetti che

esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'Impresa;

- ✓ di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art. 24, comma 7, del Codice;
- ✓ di non aver partecipato alla procedura di gara per l'affidamento del presente appalto;
- ✓ la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
- ✓ qualora ne ricorrano le condizioni – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187:
 - I. la composizione societaria; in caso di società personali aventi come socio una società di capitali, la composizione societaria del socio;
 - II. l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero, quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione;
 - III. l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio dell'autorizzazione al subappalto, l'ingresso in cantiere della ditta subappaltatrice, è subordinato alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i..

Si precisa infine che:

- in ossequio a quanto previsto al precedente articolo PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI l'Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovrà trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei Lavori ed in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dalla Direzione Lavori stessa, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale riguardo si evidenzia che l'Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle predette

norme da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi *ex art.* 105, commi 8 e 9 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 8 dell'art. 105 del Codice.

- l'Appaltatore provvederà a trasmettere mensilmente alla Direzione Lavori gli stati di avanzamento dei Lavori o la documentazione alternativa adottata, attestante l'ammontare delle lavorazioni contabilizzate nel periodo per ogni singolo subappalto;
- l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'Impresa subappaltatrice o cottimista e conseguentemente dovrà inviare una dichiarazione recante la conferma o l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Dovrà inoltre essere tempestivamente comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi dell'Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione dovrà essere corredata da documento legale comprovante l'intervenuta modificazione nonché dall'eventuale nuova documentazione necessaria;
- dell'avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando l'importo autorizzato - dovrà essere data tempestiva notizia al Committente, con l'indicazione del relativo importo finale;
- l'Appaltatore dovrà esporre, all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell'iscrizione delle stesse alla C.C.I.A.A. qualora ne ricorrano le condizioni.

SUBCONTRATTI

Nel caso di subcontratti che prevedano l'impiego di manodopera in cantiere il Committente, a seguito di comunicazione da parte dell'Appaltatore contenente oggetto del Accordo Quadro, importo e nome del subcontraente, rilascerà, previa istruttoria, specifiche prese d'atto al cui rilascio è condizionato l'accesso in cantiere da parte dei subcontraenti.

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

- 1) nome del subcontraente, importo ed oggetto dell' Accordo Quadro;
- 2) copia dell' Accordo Quadro, che dovrà prevedere il costo della sicurezza relativa all'attività subaffidata e contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del Accordo Quadro, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma;
- 3) descrizione particolareggiata delle attività che verranno effettuate con l'indicazione della relativa incidenza percentuale della manodopera;
- 4) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
- 5) dichiarazione, da rendere secondo l'allegato fac-simile, nella quale l'Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale in capo all'impresa esecutrice, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio della presa d'atto, l'ingresso in cantiere della ditta subcontraente, è subordinata alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell'art. 92 del D.lgs n. 81/2008 s.m.i..

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione lavori, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto. Dovrà altresì trasmettere, ai sensi dell'art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i, alla Direzione Lavori, il Accordo Quadro, che dovrà riportare, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola e le condizioni di cui al precedente punto 2).

/ Articolo

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'Appaltatore si avvale dei requisiti dell'impresa.....alle condizioni previste dal Accordo Quadro di avvalimento allegato in sede di gara e altresì al presente atto.

/ Secondo quanto previsto nel bando di gara, i seguenti compiti essenziali saranno svolti direttamente dall'Appaltatore..... /

Qualora l'impresa ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, la stessa sarà tenuta alla integrale applicazione delle norme sul subappalto applicabili.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'attività dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del Accordo Quadro di avvalimento e/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del Accordo Quadro per le quali opera l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice.

Ai sensi dell'art. 89, comma 9, d.lgs. 50 del 2016 la committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'appaltatore. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di Accordo Quadro sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del Accordo Quadro utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal Accordo Quadro di avvalimento: in caso contrario si procederà alla risoluzione del Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 c.c. /

/ Articolo

COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991)

VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni - è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese

ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione./

E' fatto obbligo all'Appaltatore altresì di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d'azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto.

Parimenti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente l'eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall'art. 182 *bis* della Legge Fallimentare.

La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave inadempimento al Accordo Quadro, per il quale la Committente si riserva di risolvere il Accordo Quadro di appalto ex art. 1456 c.c.

Articolo

DANNI DA FORZA MAGGIORE

Non saranno considerati come danni da forza maggiore quelli subiti da strutture prefabbricate o comunque realizzate fuori opera quando le stesse non risultino ancora solidarizzate e/o definitivamente collocate in opera.

Articolo

COLLAUDO E GARANZIE

/ Le opere oggetto dei singoli contratti operativi sono soggette al collaudo secondo la normativa vigente. /

/ Le opere oggetto dei singoli contratti operativi sono soggette al certificato di regolare esecuzione./

Le Parti espressamente convengono, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, che il certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione verrà emesso nei termini di cui all'art. 102 del Codice.

/ Nel presente appalto sono previste specifiche garanzie come meglio indicate nel Capitolato speciale di appalto e precisamente :/.

Articolo

MANUTENZIONE

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio delle opere / Fino a che non sia intervenuta l'emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere, / la manutenzione e la custodia delle stesse sono a cura e spese dell'Appaltatore il quale vi provvederà senza portare in alcun modo turbamento al traffico e, comunque, con il rispetto delle norme a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica e delle prescrizioni del Committente, restando al riguardo a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità sia civile che penale.

Si precisa altresì che il Committente potrà procedere alla presa in consegna anticipata delle opere eseguite, anche per singoli tratti.

L'Appaltatore accetta espressamente che, in tale evenienza, lo stesso avrà comunque l'onere della manutenzione ordinaria, fino al collaudo provvisorio dei lavori.

Per tutto il periodo compreso tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori ed ulteriori responsabilità sancite dagli artt. 1667 e 1669 c.c., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite la cui manutenzione dovrà essere effettuata tempestivamente e con ogni cautela, provvedendovi senza che occorranò inviti da parte della Direzione Lavori.

Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

Articolo

PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE - BREVETTI

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione del Accordo Quadro.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i

componenti o i dispositivi forniti dall'Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.

Conseguentemente l'Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne la Committente, anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l'uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all'estero diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d'autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.

L'impresa assume ogni responsabilità, nel caso di vendita o di locazione di materiale, per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi) e diritti d'autore.

L'impresa, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti della Committente in relazione al materiale fornito o in relazione al suo uso e quindi tiene indenne la Committente delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.

La Committente assume l'obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, l'impresa del verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalità. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che il materiale fornito presenti elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il suo uso venga vietato o divenga comunque impossibile, la Committente ha facoltà di richiedere all'impresa, che ne deve sostenere gli oneri:

- di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, il consenso alla continuazione dell'uso, da parte della Committente, del materiale cui si riferisce il diritto di esclusiva accertato dal giudice;

oppure

- di ritirare il materiale, risolvendo il Accordo Quadro. Rimane fermo il diritto da parte della Committente al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione.

La facoltà di cui al precedente comma, a giudizio della Committente, può essere anche esercitata non appena promossa l'azione di contraffazione ovvero quanto questa, sentita l'impresa, possa trovare validi motivi per essere iniziata.

Articolo

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Accordo Quadro, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc., che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Accordo Quadro.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del Accordo Quadro e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei Lavori assunti.

Articolo

MANLEVA

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del Accordo Quadro di appalto, si impegna a garantire e manlevare la Committente da tutte le pretese e le richieste provenienti in

ragione del presente appalto, direttamente o indirettamente riferibili a fatti, eventi o comportamenti dell'Appaltatore stesso, nonché da ogni conseguenza dannosa derivata alla stessa Committente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dall' Appaltatore, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e delle norme di legge e regolamentari di cui al presente Accordo Quadro.

Articolo

PUBBLICITÀ

Sono riservati al Committente – nei limiti previsti dalla normativa vigente – i diritti di sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che l'Appaltatore costruisca su aree per l'esecuzione dei Lavori con assoluto divieto per l'Appaltatore di collocare avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti ovvero di consentirli a terzi.

L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall'esercizio dei diritti e delle facoltà che il Committente si è riservato ai sensi del presente articolo.

Articolo

RISOLUZIONE DEL ACCORDO QUADRO – CLAUSOLA RISOLUTIVA

ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Programmazione dei Lavori, Articolo Tempistica dell'appalto e dei singoli contratti applicativi, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione – Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Subappalti

Subcontratti, Articolo Avvalimento, Articolo Composizione societaria (d.p.c.m. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi.

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere:

- a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, l'Appaltatore comprometta l'esecuzione a regola d'arte dei Lavori oggetto del presente Accordo Quadro;
- b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) quando l'Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro di cui all'articolo **PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**;

La Committente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'art. 108 d.lgs. 50 del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi:

- a) qualora l'ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell'importo complessivo del Accordo Quadro;
- b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da ditte diverse da quelle comunicate/autorizzate;
- c) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la Concessionaria/Committente.;
- d) perdita dei requisiti minimi previsti per l'accesso all'appalto in capo all'appaltatore;
- e) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre dell'Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;
- f) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

g) Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del Accordo Quadro, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalità di cui all'art. 108, comma 3, d.lgs. 50 del 2016;

h) Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del Accordo Quadro, secondo le modalità di cui all'art. 108, comma 4, d.lgs. 50 del 2016.

La Committente, inoltre, procederà con la risoluzione del Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'art. 108 d.lgs. 50 del 2016, in uno dei seguenti casi:

1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all'art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Il Accordo Quadro potrà essere altresì risolto dalla Committente, ai sensi dell'art. 1454 c.c., nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell'esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verificano tali condizioni, la Committente notificherà all'Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell'inadempimento, il Accordo Quadro si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge.

In caso di risoluzione del Accordo Quadro per colpa dell'Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE.

Ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

- La dichiarazione di risoluzione del Accordo Quadro verrà notificata dal Committente all'Appaltatore mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l'indicazione del termine entro il quale l'Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Committente.

- In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista in Accordo Quadro per il ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all'Appaltatore.

Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata.

La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione del Accordo Quadro e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.

- Il Committente, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Accordo Quadro, stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti nonché dell'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Committente.

La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l'Appaltatore.

Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l'assistenza di due testimoni.

- Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisorie ed i materiali a piè d'opera.

L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare.

Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente.

Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore.

- Il Committente, per tutto quanto rilevato dall'Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest'ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo.

Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all'Appaltatore alcun altro compenso.

- Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del Accordo Quadro non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del Accordo Quadro potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.
- In tutti i casi di risoluzione del Accordo Quadro per inadempimento dell'Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo TEMPISTICA DELL'APPALTO così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all'articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione del presente Accordo Quadro, fatto salvo quanto dovuto alla Committente, a qualsiasi titolo dall'Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione.

Articolo **RECESSO**

La Committente ai sensi dell'art. 1373 c.c. ha il diritto di recedere in qualunque momento dal Accordo Quadro di appalto secondo le modalità di seguito precisate.

La Committente recederà dal Accordo Quadro attraverso comunicazione scritta all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, decorsi i quali il Accordo Quadro si dovrà ritenere privo di effetti. Tale comunicazione conterrà l'indicazione del termine entro cui l'Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo RISOLUZIONE DEL ACCORDO QUADRO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Nel caso suddetto, in relazione alle attività da corrispondere la Committente effettuerà nei confronti dell'Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché il decimo dell'importo delle opere non eseguite da calcolarsi sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. Nulla sarà dovuto nei confronti dell'Appaltatore, qualora il valore delle prestazioni ancora da eseguire, sia inferiore al limite del 20% dell'ammontare complessivo dell'appalto.

Articolo

ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni relativi all'intervento affidato secondo le modalità ed entro i termini previsti nello stesso, il Committente potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente.

L'Appaltatore dovrà garantire l'accesso al Committente o all'impresa dallo stesso designata per le necessarie attività.

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore della Committente.

Articolo

RISARCIMENTO DANNI – INDENNIZZI

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso alla Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione alla Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell'appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverrà in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto.

Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti alla Committente superino gli importi in compensazione, l'Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.

Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dalla Committente e causalmente connessi con l'inadempimento dello stesso Appaltatore.

Articolo

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE -

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, dei singoli interventi affidati, validità ed esistenza del presente Accordo Quadro o comunque a questo connesso sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo

SPESE E REGIME FISCALE DELL'APPALTO

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione dell'Accordo Quadro, delle spese di registrazione e di bollo dell'Accordo Quadro, e di bollo dei Contratti Applicativi e degli allegati ad essi connessi e degli atti aggiuntivi, nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilità dei Lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione di ogni singolo intervento affidato .

Il presente Accordo Quadro , avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell'art. 34, L. n. 221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani.

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Articolo

MOD. 231/2001 E CODICE ETICO

L'inosservanza dei principi indicati nel Modello adottato dal Committente, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 s. m. i., nonché, la violazione di quelli stabiliti nel Codice Etico - entrambi i documenti sono visionabili sul sito internet del Committente www.autostrade.it - costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del Accordo Quadro in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio del Committente.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore dichiara di avere preso piena conoscenza del contenuto dei documenti ivi indicati e di non avere rapporti con le Pubbliche Amministrazioni tali da incidere sul predetto Codice etico.

Articolo

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 s.m.i (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le Parti del presente Accordo Quadro si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente del presente Accordo Quadro (Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, i cui adempimenti amministrativi sono curati per Autostrade per l'Italia S.p.A. da parte di Essediesse S.p.A., nominata Responsabile del trattamento da Autostrade per l'Italia S.p.A. medesima.

Le Parti del presente Accordo Quadro si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del suddetto Decreto.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del presente Accordo Quadro sono:

- per il Committente: Società Autostrada Tirrenica p. A. così come costituita in testa del presente Accordo Quadro ed il Responsabile del trattamento è di Società Autostrada Tirrenica p. A.. ed Essediesse Società di Servizi S.p.A. con sede in Roma, Via Alberto Bergamini 50;
- per l'Appaltatore:, con sede in in persona del suo legale rappresentante.

/ Articolo

/RISOLUZIONE DEL ACCORDO QUADRO AI SENSI DEL D.Lgs. n. 159/2011 S.M.I.

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza di esecuzione dell'appalto, diano esito positivo, il presente Accordo Quadro si risolverà di diritto, salvo quanto previsto all'art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011.

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spetterà all'Appaltatore il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, fatta salva la compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dalla Committente. Pertanto le somme dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute dalla Committente in attesa della liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio. /

Articolo

RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE

Le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario secondo le modalità di cui al D.M n. 20 del 2017 del 02.12.2016. Tali somme saranno corrisposte alla Committente direttamente dall'Appaltatore ovvero potranno essere dettate in compensazione, da parte della Committente, nel primo pagamento utile da effettuarsi in favore dell'Appaltatore.

SOCIETA' AUTOSTRADA TIRRENICA P.A.

L'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del presente Accordo Quadro d'appalto:

Articolo Valutazione dei Lavori, Articolo Revisione ed aggiornamento del corrispettivo, Articolo Domicilio delle parti e comunicazioni all'Appaltatore, Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Programmazione dei Lavori, Articolo Tempistica dell'appalto, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – nullità assoluta, Articolo Pagamenti, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Obblighi ed oneria carico dell'Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione - Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni a tutela dei lavoratori, Articolo Prevenzione degli infortuni – Piani di sicurezza, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Modifica del Accordo Quadro durante il periodo di efficacia, Articolo Subappalti Subcontratti, Articolo Avvalimento, Articolo Danni di forza maggiore, Articolo Collaudo e Garanzie, Articolo Manutenzione, Articolo Proprietà industriale e commerciale-Brevetti, Articolo Manleva, Articolo Impegno di riservatezza, Articolo Pubblicità, Articolo Risoluzione del Accordo Quadro-Clausola risolutiva espressa, Articolo Risarcimento danni – indennizzi, Articolo Risoluzione delle controversie – Foro competente, Articolo Mod. 231/2001 e Codice Etico., /Articolo Risoluzione del Accordo Quadro ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i./ Articolo Rimborso spese di pubblicazione.

L'APPALTATORE